



COMUNE DI ZUMPARNO PROV. DI COSENZA

Ord. N° 02/2024

I L RESPONSABILE AREA VIGILANZA

- VISTA la carenza di segnaletica verticale nel Comune di Zumpano, sulla tratta Via Beato Francesco Marino (ex S.P. 234) delimitante il territorio comunale;
- CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare il tratto di strada ricadente nel territorio di Zumpano, al fine di procedere alla regolamentazione del traffico veicolare e a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità con l'istituzione in entrambi i sensi di marcia del limite massimo di velocità di 50 Km/h. dal confine di Cosenza direzione centro e dagli accessi dalla S.S. 107 per la Sila;
- VISTA la situazione di pericolo del tratto di strada in questione, sia per quanto riguarda le caratteristiche della sede stradale, con particolare riferimento al rettilineo e conseguente volume di traffico, sia alla presenza di criticità dovuta agli svincoli e agli accessi presenti;
- RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali); il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
- RITENUTA l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse di instaurare la seguente disciplina della circolazione veicolare al fine della riduzione della potenzialità di eventuali incidenti;
- VISTO l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali;
- Visti gli artt.5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/4/1992, N R . 285 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

L'istituzione, in entrambi i sensi di marcia, del limite massimo di velocità di 50 Km/h, sul tratto di strada di Via Beato Francesco Marino, dal confine con la città di Cosenza sino al civico 8, e per coloro che provengono dalla bretella di raccordo della S.S.107e ricadente nel territorio di questo Comune.

DISPONE

L'apposizione in entrambi i sensi di marcia di segnaletica stradale figg. Il 50 Art 116 (vel. Max 50 km/h) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

L'apposizione delle targhe con la scritta "Benvenuti a Zumpano" all'ingresso del territorio di Zumpano, al fine di meglio chiarire la competenza territoriale;

Che la Polizia Municipale e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

La revoca di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza:

A V V E R T E

Che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni.

D I S P O N E A L T R E S I'

- La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Zumpano nonché nei consueti modi di diffusione;
- La presente Ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'Albo Pretorio come per legge ed entra in vigore con l'apposizione della segnaletica;

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6/12/1971, n. 1034. oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale 16.04.2024

Il Responsabile Area Vigilanza
(f.to *Dott. Andrea Donato*)